Pubblicato il 30/09/2020

N.00368 /2020 REG.PROV.CAU.
N. 00549/2020 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 549 del 2020, proposto da

Comune di Minerbio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Corinaldesi, Alberto Mischi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Mischi in Bologna, via Santo Stefano n.50;

contro

Comune di Budrio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Serafini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via della Zecca n. 1;

Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Budrio Lorenzo Cazzola non costituito in giudizio;

nei confronti

Moky Milleidee di Fontana Monica, Demodè Caffe, Vanessa Benini non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della ordinanza del responsabile del settore lavori pubblici e manutenzioni del Comune di Budrio n.20 del 7/8/2020 avente ad oggetto «Ordinanza in materia di circolazione stradale – via Marana, via Ponticella, via San Donato e via San Zenone modifiche alla circolazione per tutte le categorie di veicoli e per i veicoli di massa complessiva 7,5 T eccetto autorizzati, con istituzione di senso unico»;

b) di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso con i provvedimenti sopra indicati allo stato non conosciuti

nonché per la condanna dell'amministrazione resistente

al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Budrio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2020 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris (avuto riguardo alla adeguatezza dell’istruttoria svolta, alla non sovrapponibilità col precedente provvedimento e all’effettuato bilanciamento di interessi in gioco).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda):

Respinge la domanda cautelare.

Condanna il soccombente al pagamento delle spese della presente fase del giudizio nella misura di € 2000,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte costituita.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Stefano Tenca, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Ada Russo

IL PRESIDENTE
Giancarlo Mozzarelli

IL SEGRETARIO